TRIBUNALE DI ISERNIA

Verbale di udienza

All'esito dell'udienza cartolare del 09/02/2024, tenuta dal GOP avv. Giovanna ZARONE, relativamente alla causa iscritta al **R.G. n. 1122/2019** ,

lette le note di trattazione scritta, con le quali precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi

il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Segue la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale civile di Isernia

in persona del Giudice Unico, **G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° **1122/'19 R. G. A. C. C.**, avente ad oggetto "*responsabilità extracontrattuale*"

TRA

Parte_1 **,** *Parte_2* **e** *Parte_3* , rappresentati e difesi in forza di mandato in calce all'atto di citazione dagli **Avv.ti** [redacted] e [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il Loro studio in Portico di Casal di Principe (CE) alla [redacted] **-attori-**

E

Controparte_1 rappresentata e difesa in forza di mandato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'**Avv.** [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capriati al Volturno alla [redacted]

-convenuta –

Letti gli atti di causa,

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale nell'odierna udienza e da aversi qui integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c. p. c.

* * * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose, l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.

Con atto di citazione, *Parte_1* in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, *Parte_2* e *Parte_3*, conveniva in giudizio dinanzi a questo Ill.mo Tribunale l' *Controparte_1*, deducendo che la propria moglie, *Persona_1*, nonché madre di *Parte_2* e *Parte_3*, in data 04.04.2012 veniva sottoposta a intervento chirurgico di asportazione di un meningioma clinoideo anteriore sinistro, successivamente in data 08.04.12 veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico per apporre un drenaggio liquorale spinale

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830

e in data 13.04.12 effettuavano intervento di riparazione della fistola liquolare sellare.

Le condizioni della *Per_1* peggioravano e in data [redacted] decedeva, motivo per cui l'attore con l'introduzione del giudizio de quo chiedeva accertarsi la responsabilità della convenuta in merito al tragico evento de quo e la condanna della predetta convenuta al risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio la convenuta contestando in toto la domanda attorea.

Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e la CTU medico legale.

Veniva depositata la perizia medico legale.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.

La domanda attorea tesa a ottenere il risarcimento del danno derivato agli attori per il decesso di *Persona_1*, dovuto ad un'infezione- a dire degli attori *Parte_4* contratta dalla *Per_1* in occasione del ricovero presso l'istituto convenuto, per imprudenza, imperizia e negligenza dei Sanitari, è meritevole di accoglimento.

Questo Giudice sulla scorta della C. T. U. medico legale redatta nel corso del giudizio, ritiene che detta domanda sia meritevole di accoglimento.

Questo Giudice, ritiene dover effettuare una breve disamina sulla vicenda in esame.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830

La compianta, *Persona_1* in data 03.04.2012, si ricoverava presso l *[...]* *Organizzazione_1* di [redacted] (IS) con una diagnosi di accettazione di "*Meningioma*". In data 04.04.2012, veniva sottoposta a intervento chirurgico di craniotomia fronto-temporale sinistra con rimozione del meningioma. Successivamente, in data 08.04.12, per la comparsa di rinoliquorrea, veniva posizionato un drenaggio spinale che, in data 12.04.12, a causa di un malfunzionamento dello stesso, veniva programmato un intervento chirurgico di riparazione della fistola liquorale sellare; in data 13.04.2012, veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico di craniotomia fronto-temporale sinistra con introduzione, nel difetto osseo, di un frammento di muscolo e di uno di grasso addominale, sigillando l'ingresso al seno sfenoidale. In data 23.04.12 la *Per_1* lamentava forti dolori di cefalea. Successivamente, veniva trasferita, in urgenza, presso l'Unità di Terapia Intensiva e subiva un nuovo intervento chirurgico di "*craniectomia decompressiva bilaterale mediante un'ampia esposizione bilaterale della volta estendendo a sinistra il pregresso lembo craniotomico e praticandone uno nuovoìfronto-temporo-parietale a destra, con espansione, verso l'esterno del cervello con ripresa, dello stesso, a pulsare"*.

Purtroppo, le condizioni della *Per_1* peggioravano e la stessa decedeva. Questo Giudice, fa propria la consulenza medico legale redatta dai C. T. U. nominati Dott. *Persona_2* e *Persona_3* in quanto immune da vizi logici e ben elaborata.

Il predetto collegio peritale, all'esito degli espletati accertamenti ha accertato il nesso di causalità tra l'interventi chirurgici praticati e l'evento morte.

Dalla lettura della perizia si evince che il collegio peritale medico accertava la causa che determinò il decesso della Sig.ra *Persona_1*, infatti si legge che "*la causa del decesso è da ricondurre ad una meningoencefalite acuta secondaria ad infezione da*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830

Klebsiella Pneumoniae colistina resistente contratta in conseguenza delle procedure chirurgiche espletate il 04 e 13 Aprile 2012. Difatti, tale infezione non era manifesta clinicamente né in incubazione al momento dell'ingresso e si è resa evidente a distanza di 19 e 10 giorni dalla data degli interventi su richiamati risultando causalmente rapportabile, per tempo di incubazione, agente eziologico e modalità di trasmissione al ricovero medesimo" e ancora si legge: "*si precisa che da parte dei Sanitari che ebbero in cura la Sig.ra* *Persona_1* *vi sia stata l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti dettati dalla scienza e dall'esperienza, del rispetto delle regole tecniche e delle norme di carattere deontologico. Il verificarsi di una complicanza a seguito del primo intervento, nello specifico la formazione di una fistola liquorale, rappresenta un evento che, seppur noto in letteratura, non era prevedibile nel caso concreto e, comunque, nella fattispecie esso è stato prontamente riconosciuto grazie alla sua manifestazione clinica (comparsa di rinoliquorrea) e trattato chirurgicamente in modo adeguato. Viceversa, sussiste responsabilità da parte della struttura nel determinismo dell'infezione da Klebsiella Pneumoniae colistina resistente con la successiva evoluzione in un quadro di meningoencefalite acuta che, poi, ha condotto all'exitus della Sig.ra* *Persona_1* *, malattia contratta in conseguenza delle procedure chirurgiche espletate il 04 e 13/04/2012"*. Pertanto il collegio peritale concludeva affermando che: "*sono ravvisabili elementi di responsabilità professionale nella causazione del decesso della Sig.ra* *Per_1* *[…]* *secondaria una meningoencefalite acuta secondaria ad infezione da Klebsiella Pneumoniae colistina resistente contratta in conseguenza delle procedure chirurgiche espletate il 04 e 13 Aprile 2012 presso l'* *Organizzazione_1* *di* [redacted] *(IS)".*

Questo Giudice, in merito alla responsabilità extracontrattuale, osserva che "l'accettazione del paziente in ospedale (tanto ai fini di un ricovero, quanto ai fini di una

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830

visita ambulatoriale) comporta la conclusione di un contratto atipico: il c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario.

Nelle controversie di responsabilità medica, pertanto, incombe sull'attore la prova dell'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (tra le altre, Cassazione civile sez. III, 13/10/2017, n.24073, Cassazione civile, 26/07/2017, n.18392, Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n. 577).
Le strutture sanitarie, inoltre, sono chiamate a rispondere anche di eventuali errori del personale medico, ai sensi dell'art. 1228 c.c., trattandosi di operato dei propri "ausiliari necessari".

Nel caso in esame, nessun dubbio sussiste in merito all'esistenza del contratto**,** circostanza non contestata dai convenuti, pertanto, sul punto l'attore ha ampiamente assolto al proprio onere probatorio.

La costituzione del rapporto contrattuale appare pacifica e, comunque, non viene contestata dai convenuti.

Nelle ipotesi di accertamento della responsabilità medica, tenuto conto della necessità di peculiari conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo in relazione alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, "la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova" (Cassazione civile, 26/02/201 n. 4792).

L'elaborato peritale depositato dal CTU si è concretizzato in una relazione comprensibile ed esaustiva, le cui conclusioni, precedute da un iter argomentativo assolutamente logico e coerente, sono state oggetto di osservazioni da parte dei CTP, alle quali il perito d'ufficio ha risposto in maniera puntuale e convincente.

Esse appaiono esaustivamente argomentate e questo Giudice condivide in toto e fa proprio quel consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale "**il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte; non è necessario, quindi, che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cassazione Civile n. 1815 del 02.02.2015, Cassazione Civile n. 282 del 09/01/2009, Cassazione Civile n. 8355 del 03/04/2007, Cassazione Civile n. 12080 del 13/09/2000)".**

Alla luce di quanto innanzi esposto, va dichiarata la responsabilità della *CP_1* e riconosciuto il consequenziale diritto degli attori all'integrale risarcimento dei danni subiti sotto il profilo del cd. danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso.

In merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori a titolo di danno parentale sofferto dai *Pt_4* er il decesso della *Per_1* , Questo Giudice osserva che

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830

la perdita di un moglie e di una mamma, come nel caso in esame, determina per marito e figli un'enorme sofferenza, che merita un giusto ristoro quantificato in termini patrimoniali anche se non potrà mai placare tale sofferenza.

Il danno da morte iure proprio è il danno derivante dalla recisione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato, derivante dal decesso del congiunto. Il danno da perdita parentale è configurabile tra genitori e figli, fratelli, tra nonni e nipoti.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il suddetto danno è "*quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agoni, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con ci è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti*" (cass. civ. sez. III od. 13 aprile 201 n. 9196).

Questo Giudice nella liquidazione del danno parentale aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione nel dare preferenze al metodo di calcolo e di liquidazione del Tribunale di Roma (Cassazione civile sent. n. 33005/2021).

Questo Giudice in merito al danno del marito della *de cuius* *Persona_1* , considerato che all'epoca del fatto de quo aveva 44 anni di età, mentre la vittima aveva 37 anni di età e tenuto conto del legame di convivenza, i punti riconosciuti possono variare da un minimo di 40,67 ad un massimo di 45,75 con l'importo del risarcimento che si calcola tra € 461.854,62 e € 519.543,86, partendo dall'importo tabellare di €

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830

346.362,58 che può essere aumentato da un 1/3 a ½, questo Giudice ritiene in virtù del dedotto aumento liquidare in favore di *Parte_1* la somma di € 370.000,00 (trecentosettantamila/00).

In merito al danno della figlia, *Parte_3*, che all'epoca dell'evento de quo aveva tredici anni e del figlio, *Parte_2*, che all'epoca dei fatti aveva sette anni, tenuto conto del legame di convivenza , i punti riconosciuti possono variare da un minimo di 40 ad un massimo di 45 con l'importo del risarcimento che si calcola tra € 454.246,00 e € 511.026,75, partendo dall'importo tabellare di € 340.684,50 che può essere aumentato da un 1/3 a ½, questo Giudice considerata la giovane e tenera età dei ragazzi che hanno perso la propria madre, creando in loro un forte turbamento psichico, ritiene giusto liquidare la somma pari ad € 370.000,00 in favore di *Parte_3* e € 370.000,00 in favore di *Parte_2* .

Pertanto, in conclusione, va posta a carico della convenuta la somma di € 370.000,00 in favore di ciascuno attore oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.

Per il governo delle spese relativamente vale il principio della soccombenza.

P.Q. M.

il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del **G.O. P. Avv. Giovanna ZARONE,** definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il **n° 1122/2019 R. G. A. C. C.** vertente tra *Parte_1* , *Parte_3* e *Pt_2* *[...]* contro *Controparte_1* concernente risarcimento danni per lesioni personali, decidendo definitivamente, cosi provvede:

1) dichiara che l' *Controparte_1* responsabile dell'evento

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830

per cu è causa;

2) condanna l' *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma complessiva pari € 370.000,00 (trecentosettantamila/zero), oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.

3) condanna l' *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_3* della somma complessiva pari € 370.000,00 (trecentosettantamila/zero), oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.

4) condanna l' *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_2* della somma complessiva pari € 370.000,00 (trecentosettantamila/zero), oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.

5) condanna l' *Controparte_1* al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014, considerato l'aumento per aver prestato la propria attività a più persone, in € 47.000,00 (quarantasettemila/00), di cui € 495,00 per spese esenti, rimborso forfettario ex art 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.

6) pone le spese di CTU a carico della convenuta.

Così deciso in Isernia, lì 09 Febbraio 2024.

IL G.O.P.

Avv. Giovanna ZARONE

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-830